

Codice A1414B

D.D. 20 giugno 2018, n. 419

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012, relativa alla struttura socio-sanitaria "Istituto Climatico Robilante", sita in Robilante (CN). Revoca D. D. n. 773 del 1/12/2016.

Con D. D. n. 773/A1410A del 1/12/2016 si rilasciava parere favorevole alla verifica di compatibilità inerente all'adattamento e diversa utilizzazione della struttura socio-sanitaria "Istituto Climatico Robilante", sita in Robilante (CN), Via Vallone Fantino n. 2, con la trasformazione di 20 posti letto di presidio ospedaliero per post acuti (Padiglione A della struttura succitata) in 20 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, autorizzabili ma non accreditabili.

La validità temporale del parere succitato è di 18 mesi dal rilascio dello stesso. Il soggetto richiedente deve comunicare alla Regione Piemonte (Direzione Sanità – Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori) gli estremi del provvedimento dell'ASL di autorizzazione al funzionamento relativo alla richiesta in oggetto.

Con nota del 6/06/2018 (prot. n. 13425/A1414B del 13/06/2018), il legale rappresentante della struttura succitata comunicava agli uffici regionali, tra l'altro, che "... omissis ... per motivi tecnici di ritardi nelle forniture, non siamo riusciti a portare a compimento il procedimento entro i termini di scadenza del parere stesso... omissis ...". Pertanto, si ripresentava la richiesta di verifica di compatibilità di cui sopra, inerente all'adattamento e diversa utilizzazione della struttura socio-sanitaria "Istituto Climatico Robilante", sita in Robilante (CN), Via Vallone Fantino n. 2, con la trasformazione di 20 posti letto di presidio ospedaliero per post acuti (Padiglione A della struttura succitata) in 20 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, autorizzabili ma non accreditabili.

Si deve aprire, pertanto, un nuovo procedimento di verifica di compatibilità, e si acquisisce nuovamente, sulla base del principio di economicità dell'attività amministrativa, il parere favorevole già espresso in merito dal Direttore Sanitario dell'ASL CN1 con nota del 24/10/2016 (prot. n. 21801/A1414B del 25/10/2016).

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dall'art. 8/ter, comma 3, del D. lgs. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta in oggetto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visto il D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto l'art. 17 della L. R. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010;
vista la D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012;
vista la D. D. 21 giugno 2017, n. 411

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

determina

- di revocare la D. D. n. 773/A1410A del 1/12/2016;
- di dare parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.lgs. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta di adattamento e diversa utilizzazione della struttura socio-sanitaria "Istituto Climatico Robilante", sita in Robilante (CN), Via Vallone Fantino n. 2, con la trasformazione di 20 posti letto di presidio ospedaliero per post acuti (Padiglione A della struttura succitata) in 20 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, autorizzabili ma non accreditabili.

La validità temporale del parere succitato è di 18 mesi dal rilascio dello stesso. Il soggetto richiedente deve comunicare alla Regione Piemonte (Direzione Sanità – Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori) gli estremi del provvedimento dell'ASL di autorizzazione al funzionamento relativo alla richiesta in oggetto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

**IL DIRETTORE REGIONALE
RENATO BOTTI**

Il funzionario estensore
Giulio Manfredi